CAMERA DEI DEPUTATI N. 3994

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARIA

Presentata il 16 settembre 1986

Nuove norme per l'abbellimento degli edifici pubblici mediante opere d'arte

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma della legge 29 luglio 1949, n 717, con l'aggiunta delle varie modificazioni, oggi necessita di un radicale rinnovamento, non nello spirito della legge, molto lodevole e giusto, ma nel suo funzionamento

Ormai da una ventina di anni a questa parte, assistiamo ad un grande impoverimento del patrimonio artistico contemporaneo da parte dello Stato, eppure la Repubblica ha una legge specifica, una delle più avanzate in Europa, basti ricordare che la nostra 717 del 1949 prevede una spesa del 2 per cento in opere d'arte del valore dell'immobile, quando la Repubblica francese in una legge similare prevede solo l'uno per cento, ma questo uno per cento viene speso veramente, e lo Stato francese così ha accumulato ed accumula un notevole patrimonio artistico-culturale contemporaneo a testimoniare per le generazioni future dell'alto grado di civiltà di questo tempo

Non dimentichiamo che gran parte del nostro turismo è dovuto al patrimonio lasciatoci dai nostri padri in ogni epoca, cosa che la storia non potrà certo dire della nostra generazione

Inoltre va considerato il continuo pericolo in cui possono incorrere i nostri amministratori locali e di enti pubblici quello di essere denunciati da qualsiasi cittadino per inadempienza o violazione di una legge dello Stato

Il mancato funzionamento della legge n 717 del 1949 è dato praticamente da due fatti il primo è che, per una spesa di 2 000 000 ed oltre, la legge prevede un concorso nazionale fra gli artisti interessati, ciò vuole dire per una spesa di

100.000.000 si dovrà fare un concorso nazionale cosa ormai ridicola ed inattuabile soprattutto per i tempi ed è infatti il secondo e più grave ostacolo, soprattutto per la macchinosa costituzione di questa commissione giudicatrice dei lavori presentati: per questa sono previsti 4 rappresentanti dell'ente o amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un'artista, o critico d'arte; il soprintendente alle gallerie competente per il territorio; il progettista della costruzione, 3 rappresentanti dei pittori e scultori nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione sindacale. Cari colleghi; come potete immaginare, attenersi alle regole di questa legge, paralizzerebbe tutte le ristrutturazioni e costruzioni di immobili, che per altri versi incontrano già molti ostacoli nella realizzazione.

Pertanto la legge viene e l'usa per la sua inattuabilità; per comporre una simile commissione necessitano non meno di due anni, sempre che i membri designati non rifiutino l'incarico o che non si presentino alla data stabilita per la riunione. Partendo dal presupposto che l'architetto, o ingegnere, o geometra, che abbia partecipato al concorso per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile e l'abbia vinto, questo progetto dovrà già contenere l'inserimento di opere d'arte immobili, al pari di altri manufatti inseriti nel progetto.

L'artista quindi verrà scelto dal progettista, già nella fase progettuale, in tal modo si otterrà il grande vantaggio che l'opera d'arte nascerà già con una sua precisa collocazione e non casuale come succedeva fino a qualche decennio fa.

La discrezionalità di scelta dell'artista da parte del progettista sarà regolata in questo modo: la scelta del mosaicista, pittore, scultore, ecc. dovrà essere fatta nell'elenco di artisti messo a disposizione del Ministero dei beni culturali; elenco compilato con le richieste degli artisti stessi che intendono ricevere lavori per edifici pubblici.

In questo elenco potranno essere iscritti artisti di nazionalità italiana, o comunque residenti in Italia, che siano iscritti all'ufficio IVA ed abbiano un numero di partita IVA, e siano in possesso di un diploma del quinto anno d'Istituto d'arte, o di liceo artistico, o di accademia di belle arti.

Per artisti autodidatti, o comunque non in grado di produrre i titoli di studio specifici, una commissione del Ministero dei beni culturali vaglierà, ogni sei mesi queste domande d'iscrizione all'elenco, di qualsiasi cittadino in maggiore età che presenti: la partita IVA con relativa iscrizione all'ufficio IVA; che svolgerà come attività prevalente quella di artista; una estesa biografia supportata da almeno 10 fotografie 24 × 30 a colori di lavori eseguiti nei due ultimi anni. La commissione ministeriale, composta da 35 membri effettivi e 35 supplenti, studiosi di fama nel settore delle arti plastiche e visive, saranno indicati dai partiti, secondo le percentuali ottenute alle elezioni della Camera dei deputati; questa commissione durerà in carica quanto la legislatura che l'ha espressa e dovrà essere composta entro 3 mesi dai risultati definitivi delle elezioni legislative. La commissione riterrà iscrivibile nell'elenco quell'artista che avrà ottenuto la metà più uno dei giudizi positivi della commissione.

Gli artisti in possesso di titoli adeguati verranno iscritti senza alcuna formalità nell'elenco.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le amministrazioni dello Stato, anche quelle ad ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni con tutti gli enti pubblici che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, o ricostruzioni di quelli già esistenti, distrutti per cause naturali od altro, o ristrutturazioni, devono destinare all'abbellimento ed al decoro di essi mediante opere d'arte, una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per il progetto.

2. I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge devono contenere indicazioni precise sulle opere e sull'artista e il computo del relativo importo delle opere d'arte. Nei casi di edifici eseguiti per lotti separati od anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista per il progetto. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni, nonché le ristrutturazioni di edifici ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché tutte le opere che prevedano una spesa inferiore ai 50.000.000 di lire.

3. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le spese che eventualmente siano state previste per opere d'arte inserite nella costruzione.

4. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione o l'inserimento di opere d'arte, di pittura, scultura, mosaico od altra tecnica artistica, esso non può essere approvato da nessuna amministrazione pubblica.

ART. 2.

1. Le scelte degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte è a discrezione del progettista dell'edificio, che deve chia-

mare uno o più artisti, a seconda della dimensione del progetto, di suo gradimento. La scelta è fatta nell'elenco di artisti disponibili ad accettare lavori pubblici. L'elenco è stilato ed aggiornato ogni sei mesi dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

ART. 3.

1. Gli artisti che vogliono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 devono presentare: la partita IVA con relativo numero; un titolo di studio rilasciato da una scuola statale o parificata di accademia di belle arti, o diploma di liceo artistico, o diploma del quinto anno di Istituto d'arte; essere nella maggiore età e residenti in Italia se si tratta di artisti di nazionalità diversa; indicare la tecnica o le tecniche che si intendono eseguire.

2. Gli artisti che abbiano tutti i requisiti richiesti, ma non siano in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dalla presente legge devono fare domanda alla specifica commissione presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, che ogni sei mesi valuta le domande dei candidati. La domanda deve essere accompagnata da una particolareggiata biografia ed almeno 10 fotografie a colori di misura 24 × 30 centimetri di opere realizzate dall'artista nell'ultimo biennio. Se la commissione valuta idoneo il candidato, questi è iscritto nell'elenco.

ART. 4.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali si fa carico di tenere l'elenco degli artisti disposti ad operare con i progettisti di edifici pubblici. Il Ministero ogni sei mesi aggiorna l'elenco e ne fa avere copia a tutte le camere di commercio che li mettano a disposizione dei progettisti che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nomina la commissione che valuta gli artisti non in possesso del titolo di studio richiesto dalla presente legge. Detta commissione, composta da 35 membri effettivi e 35 supplenti scelti tra studiosi del settore delle arti plastiche e visive, è nominata all'inizio di ogni legislatura, tenendo conto delle designazioni e degli orientamenti delle associazioni culturali maggiormente rappresentative.

ART. 5.

1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni, di cui alla presente legge, il collaudatore deve accertare sotto sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, in difetto la costruzione è giudicata non collaudabile, fino a quando non sarà adempiuto l'obbligo previsto dalla legge.